



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

CONTRATTO ESECUTIVO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2710 - CIG MASTER B2094754F1, PER GARANTIRE AD AGID I SERVIZI NECESSARI ALL'AREA QUALIFICAZIONE, REGOLAZIONE, IDENTITÀ E PORTAFOGLIO DIGITALE.

INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	4
3.	OGGETTO	4
4.	EFFICACIA E DURATA	5
5.	RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI (RUAC) DEL CONTRATTO ESECUTIVO	5
6.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	5
7.	PENALI	6
8.	CORRISPETTIVI	6
9.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	6
10.	SUBAPPALTO.....	6
11.	RISOLUZIONE E RECESSO	8
12.	RESPONSABILITA' CIVILE	8
13.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	8
14.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	8
15.	FORO COMPETENTE.....	8
16.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
17.	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	12
18.	RINVIO	12

CONDIZIONI DI FORNITURA DEL CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

L'**Agenzia per l'Italia Digitale** (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, in persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con D.P.C.M. del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (nel seguito per brevità anche "AgID"), (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**"),

E

Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., in breve **Almaviva S.p.A.**, sede legale in Roma, Via di Casal Boccone n.188/190, capitale sociale Euro 154.899.065,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08450891000, P. IVA 08450891000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via di Casal Boccone 188/190, in persona del Procuratore speciale legale rappresentante Brunella Tobia, nata a Pescara il 17/06/1963, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Eurolink S.r.l.** con sede legale in Roma, Via di Tor Pagnotta n.86, capitale sociale Euro 101.490,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 01973270604, P. IVA 01973270604, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via di Tor Pagnotta n.86 e la mandante **Leonardo S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n.4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00401990585, P. IVA 00881841001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazza Monte Grappa n.4 e la mandante **Lutech S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), via Bisceglie n. 66, CAP 20152, capitale sociale Euro 3.210.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 02824320176, P. IVA 02824320176 e la mandante **Medilife S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Francesco Denza n. 27, capitale sociale Euro 275.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05626331002, P. IVA 05626331002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Francesco Denza n. 27, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis, Repertorio 24583, Raccolta 12205, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 25 giugno 2025, Serie 1T Numero 20913 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- (D) In esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 59, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n 36/2023, per l'affidamento di servizi di System Management e ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva.
- (E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario in quanto secondo classificato della predetta gara ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 08/08/2025.
- (F) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il presente modello quale Condizioni di Fornitura, parte integrante dei Contratti Esecutivi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Quadro stesso.

- (G) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (H) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, ivi compreso il presente documento, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del Contratto Esecutivo, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente documento hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente documento hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il Contratto Esecutivo è regolato:
- a) da tutto quanto previsto: i) nell'Ordine di Fornitura; ii) nel Piano dei Fabbisogni, trasmesso sulla piattaforma con l'ordine n. 8958943 e nel Piano Operativo, acquisito al prot. n. 2617 del 13.02.2026 che con il presente contratto si intende approvato; iii) nelle presenti Condizioni di Fornitura del Contratto Esecutivo; iv) nell'atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati contenuto nel presente Contratto Esecutivo; v) in ogni ulteriore allegato al Piano dei Fabbisogni e al Piano Operativo Approvato. Tali documenti costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - e) da tutte le norme richiamate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale allegati all'Accordo Quadro.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento e, comunque, del Contratto Esecutivo.
- 2.2 Le Condizioni di Fornitura del presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, unitamente a:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Ordine di Fornitura,
 - il Piano dei Fabbisogni,
 - il Piano Operativo approvato,
 - ogni ulteriore allegato al Piano dei Fabbisogni e al Piano Operativo Approvato.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, nell'Ordine di Fornitura e negli altri allegati all'Ordine di Fornitura, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli contenuti nei documenti costituenti il Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO

- 3.1 Il presente documento definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute

negli altri documenti costituenti il Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi:

- SSR - Supporto specialistico;
- PRS - Presidio On Site
- MON - Monitoraggio H24 remoto
- RPR - Reperibilità

come riportati nel Piano Operativo approvato e nel Piano dei Fabbisogni.

- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e rispettivi allegati.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 Chiara Basile e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 Massimiliano Pucciarelli.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il Contratto Esecutivo acquisisce efficacia a partire dal giorno in cui il Fornitore trasmette all'Amministrazione la garanzia definitiva di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Generale. In considerazione dei tempi tecnici per l'emissione della stessa, la garanzia potrà essere consegnata entro 30 giorni solari dal perfezionamento del Contratto Esecutivo. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il Contratto Esecutivo.
- 4.2 Il Contratto Esecutivo dispiega quindi i suoi effetti a partire dalla data di acquisizione dell'efficacia e avrà termine allo spirare di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.
- 4.3 In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto Esecutivo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.
- 4.4 L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI (RUAC) DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) del Contratto Esecutivo Brunella Tobia. È obbligo del Fornitore comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione del suddetto Responsabile entro 30 giorni solari.
- 5.2 I compiti del RUAC sono declinati al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico Speciale dell'Accordo Quadro.

6. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 6.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 6.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 6.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 6.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 6.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate

fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

- 6.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

7. PENALI

- 7.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice II al Capitolato Tecnico Speciale, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 7.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo "Penali" dell'Accordo Quadro.

8. CORRISPETTIVI

- 8.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni, è pari a unmilionecentonovantasettemilazerosessantacinque/00, € 1.197.065,00 (IVA esclusa), pari a € 1.460.419,30 IVA inclusa, così suddiviso, rispetto ai servizi che si chiede di erogare in forza del presente Contratto:
PRS: € 257.200,00, IVA esclusa (pari a € 313.784,00 IVA inclusa);
SSR: € 933.035,00, IVA esclusa, (pari a € 1.138.302,70 IVA inclusa);
MON: € 2.800,00 IVA esclusa (pari a € 3.416,00 IVA inclusa);
RPR: € 4.030,00, IVA esclusa (pari a € 4.916,60 IVA inclusa).
- 8.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari offerti in prima fase, così come eventualmente revisionati.
- 8.3 Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione secondo quanto stabilito dall'Accordo Quadro di riferimento.
- 8.4 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 8.5 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ferme restando le previsioni relative ai casi di revisione dei prezzi espressamente disciplinate nell'Accordo Quadro e nel Contratto Esecutivo. Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione del Servizio", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.
- 8.6 Al presente contratto esecutivo non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del Codice.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 9.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 8 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la cadenza indicata nel Piano dei Fabbisogni, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro e dei relativi allegati.
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a favore di ciascun membro del RTI.

10. SUBAPPALTO

- 10.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato nel Piano operativo, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni richieste per una quota fino al 50% dell'importo contrattuale. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10.2 Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

- 10.3 L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
- 10.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 10.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
- 10.6 L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 10.7 Per le prestazioni affidate in subappalto:
- A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 10.8 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 10.9 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare alla stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
- 10.10 Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 10.11 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
- 10.12 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia

- dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
- 10.13 L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
- 10.14 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
- 10.15 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il presente Contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 10.16 Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119 comma 2 del Codice.
- 10.17 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. La Consip provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.
- 11. RISOLUZIONE E RECESSO**
- 11.1 Si rinvia a tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 12. RESPONSABILITA' CIVILE**
- 12.1 Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 12.2 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto 12.2.
- 13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- 13.1 Si rinvia a tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 14. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**
- 14.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 29 dell'Accordo Quadro.
- 15. FORO COMPETENTE**
- 15.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 16.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad

effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

16.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

16.3 Le finalità del trattamento sono:

- la completa gestione delle attività di identificazione, autenticazione e autorizzazione propedeutiche all'accesso da parte di utenti esterni al portale dell'Amministrazione o ai servizi da essa erogati in rete;
- la promozione di una rapida e capillare diffusione di SPID per favorire la fruizione dei servizi in rete da parte di cittadini e imprese;
- la gestione delle convenzioni con i soggetti privati, con i soggetti aggregatori di servizi pubblici e di servizi privati nonché con i gestori di pubblico servizio;
- la gestione del nodo eIDAS per l'autenticazione transfrontaliera.

In particolare, l'obiettivo del “Customer Service Tecnico (CST)” è quello di assistere AgID nella corretta messa in produzione e nel mantenimento della funzione di autenticazione SPID ai servizi in rete dei fornitori di servizi, dei soggetti aggregatori e dei gestori di attributi qualificati e nel rispondere a quesiti delle amministrazioni. La gestione del nodo eIDAS comporta l'assistenza ad AgID nelle attività di federazione delle pubbliche amministrazioni che vogliano fornire servizi di autenticazione transfrontaliera.

Il team del CST è chiamato ad agevolare l'ingresso del servizio nella federazione SPID ed eIDAS e le successive modifiche tramite l'esecuzione di test tecnici e ad assicurare l'assistenza diretta per la risoluzione di problematiche tecniche concernenti l'utilizzo di SPID per le finalità del servizio a cui lo stesso si riferisce.

16.4 Le tipologie di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: dati anagrafici e di contatto.

16.5 Le categorie di interessati sono: legale rappresentante (o suo delegato) dei soggetti giuridici che chiedono la qualificazione come fornitori di servizi nel circuito SPID; referenti delle PA per quanto riguarda il nodo eIDAS.

16.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati personali conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti a un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato

- livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne sia fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
- 16.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 16.8 Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegare loro attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- 16.9 Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
- 16.10 Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 16.11 Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
- 16.12 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare

del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

- 16.13 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- 16.14 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere
- 16.15 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 16.16 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 16.17 Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 16.18 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 16.19 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 16.20 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

- 16.21 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 16.22 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 16.23 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti..

17. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

- 17.1 Per il Contratto Esecutivo trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
- 17.2 L'Amministrazione deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del Contratto Esecutivo e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato articolo e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
- 17.3 Il numero dei membri del CCT viene indicato nel provvedimento di nomina. L'Amministrazione concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le Parti.

18. RINVIO

- 18.1 Il Fornitore dichiara di accettare tutte le prescrizioni contenute nel Piano dei Fabbisogni, così come integrato dal Piano Operativo approvato, riguardanti segnatamente
- indicazione se il contratto esecutivo è finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR (Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021) o dal PNC;
 - l'importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto di fornitura (anche eventualmente suddivise tra le varie Amministrazioni in caso di contratto affidato da un Soggetto Aggregatore);
 - la data di attivazione dei servizi;
 - la durata dei servizi;
 - l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
 - le modalità di erogazione e consuntivazione dei servizi di fornitura, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro;
 - eventuali ulteriori indicazioni relative al subappalto;
 - ogni altra eventuale indicazione riportata nel Capitolato Tecnico Speciale inerente agli specifici servizi richiesti;
 - eventuali precisazioni in merito alle modalità di fatturazione e pagamento (anche in relazione all'eventuale ripartizione tra le Amministrazioni in caso di contratto affidato da un Soggetto Aggregatore);
 - eventuali precisazioni, nel rispetto della disciplina contenuta nell'Accordo Quadro e relativi allegati, in merito alle modalità di svolgimento delle verifiche di conformità.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì _____

(per l'Amministrazione Contraente)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 "Definizioni", Art. 3 "Oggetto", Art. 4 "Efficacia e durata", Art. 6 "Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente", Art. 7 "Penali", Art. 8 "Corrispettivi", Art. 9 "Fatturazione e pagamenti", Art. 10 "Subappalto", Art. 11 "Risoluzione e Recesso", Art. 12 "Responsabilità civile e <eventuale> polizza assicurativa", Art. 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari", Art. 14 "Oneri fiscali e spese contrattuali", Art. 15 "Foro competente", Art. 16 "Trattamento dei dati personali", Art. 17 "Collegio Consultivo Tecnico", Art. 18 "Rinvio".

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

(per il Fornitore)